



Università
degli Studi di
Messina

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSEGNAZIONE AGLI STUDENTI DI CONTRIBUTI PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI

di cui al Decreto Legge 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, al D. M. 6 luglio 2016, n. 552, art. 2,
comma 2 e al D.M. 738 del 2019, comma 2

IL RETTORE

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Messina favorisce le esperienze formative e di orientamento all'interno di realtà produttive del territorio al fine di sostenere i propri studenti nell'acquisizione di competenze tecniche e/o trasversali spendibili nel mondo del lavoro;
- che il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1044 del 17 dicembre 2013 attribuisce alle Università, su base premiale, risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di tirocini curriculari della durata minima di tre mesi, cui corrispondono almeno sei crediti formativi universitari (CFU);
- che con D. M. 552/2016 art. 2 c. 2 e successiva nota di attuazione del MIUR del 30 settembre 2016, prot. n. 58834, sono state ripartite tra gli Atenei italiani le somme residue del D. M. n. 1044/2013;
- che l'art. 9 del D. M. 8 agosto 2019, n. 738, (FFO 2019) "Interventi a favore degli studenti" prevede espressamente *"Le risorse attribuite ai sensi del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013, prot. n. 1044, e dell'articolo 2 c. 2, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, prot. n. 552, e che all'esito del relativo monitoraggio risultano non utilizzate, sono recuperate a valere sulla quota base di cui all'articolo 2 del presente decreto e riassegnate per essere destinate a tirocini curriculari in proporzione alla realizzazione delle risorse in precedenza assegnate, ponderate per il numero di CFU acquisiti per tirocini curriculari esterni all'Ateneo"*;
- che l'art. 9 del D. M. 738/2019, Tabella 9, riassegna all'Ateneo di Messina una somma pari a € 62.251,00 quali risorse aggiuntive in proporzione alle risorse precedentemente assegnate per l'a. a. 2018 sull'FFO 2019;
- che, tenuto conto di quanto previsto dal citato D. M. 552/2016, dal precedente D. M. 1044/2013 e dal D. L. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. 99/2013, le risorse riattribuite agli Atenei potranno essere utilizzate per *"l'erogazione agli studenti di contributi di importo massimo mensile pari a € 400 (€ 200 in caso di cofinanziamento almeno pari al 50% da parte di altri enti) per la realizzazione di tirocini curriculari in Italia o all'estero di durata almeno pari a 3 mesi e con il riconoscimento di almeno 6 CFU per tirocinio"*;
- che sono esclusi i tirocini curriculari che si svolgono presso l'Ateneo e quelli delle classi di laurea direttamente abilitanti alla professione (professioni sanitarie, per il restauro e per la formazione degli insegnanti);
- che, al fine di consentire un efficace e completo impiego delle risorse stanziare per lo svolgimento di tirocini curriculari, laddove non siano disponibili co-finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici e privati, il contributo erogato dall'Università potrà coprire tutto il finanziamento necessario entro il limite massimo di 400,00 euro mensili (art. 2, comma 13 L.99/2013);
- che le risorse assegnate per i tirocini curriculari potranno essere utilizzate per gli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022 e saranno rendicontate a novembre 2022;

- che la condizione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto la necessità di svolgere, per gran parte dell'anno accademico 2019-2020, il tirocinio curriculare o "attività sostitutive del tirocinio" in modalità a distanza (D. R. prot. n. 109809 del 05 novembre 2020);
- che, in particolare, con Nota Rettorale prot. n. 0114128 del 16/11/2020, viste le evidenti difficoltà nel conseguimento dei crediti derivanti dalle attività di tirocinio, è stato consentito il raggiungimento del 60% delle ore previste attraverso la frequenza di *"a) laboratori formativi in attività trasversali al cui svolgimento l'Università concorre, anche in collaborazione con Enti esterni, ed ai quali vengono riconosciuti crediti formativi"*;
- che, in considerazione dei privilegi concessi agli studenti che hanno svolto il tirocinio nel nell'a.a. 2019-2020, a fronte delle sopra descritte difficoltà derivanti dall'emergenza pandemica, si ritiene opportuno riservare il contributo ministeriale di cui al D. M. 738/2019, art. 9, esclusivamente in favore degli studenti che hanno svolto o svolgeranno un tirocinio nell'a.a. 2020-2021 e nell'a.a. 2021-2022;
- che nell'a.a. 2020-2021 sono stati assegnati contributi per n. 34 tirocini curricolari, in favore di studenti individuati in conformità a quanto previsto dall'Avviso prot. n. 56683 del 29/04/2021;
- che le risorse finanziarie già impegnate per l'a. a. 2020 - 2021 corrispondono ad un importo complessivo di € 30.600,00 (pari a € 900,00 x 34 beneficiari) a carico del Bilancio di Ateneo;
- che la disponibilità di fondi residui, per l'a.a. 2021-2022, voce COAN CA.04.46.06.02.01 TIROCINI_CURRICULARI_ORIENTAMENTO_E_PLACEMENT_2019, è pari a € **31.651,00** e consente di destinare agli studenti un ulteriore contributo per l'attivazione di tirocini curricolari;

VISTI

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2013, n. 1044, "Attribuzione risorse per tirocini curricolari ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2, commi 10, 11, 12 e 13";
- il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n. 552, "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2016";
- il Decreto Ministeriale n. 738 dell'8.8.2019 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 - Università Statali e l'allegata tabella 9 con cui si assegna all'Università degli Studi di Messina l'importo di 62.251,00 euro, suddiviso in due annualità, a.a. 2020-2021 (€ 31.125,5) e a.a. 2021-2022 (€ 31.125,5);
- la disponibilità, su voce COAN CA.04.46.06.02.01 Tirocinio Progetto contabile TIROCINI_CURRICULARI_ORIENTAMENTO_E_PLACEMENT_2019, di € **31.651,00** quali fondi residui per l'a.a. 2021-2022 a valere sul D. M.738/2019, art. 9, da utilizzare per le finalità statuite e nei termini sopraindicati;

RILEVATA

- la necessità di emanare un avviso di selezione per l'individuazione degli studenti, regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Messina, ai quali attribuire le risorse disponibili per l'anno accademico 2021-2022 fino ad esaurimento delle stesse, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e/o privati, della durata minima di tre mesi, a cui corrisponderà il riconoscimento in carriera di almeno 6 CFU;

ACQUISITE

- le determinazioni degli Organi collegiali nelle sedute del 28 dicembre 2021, con le quali è stata autorizzata la procedura selettiva in oggetto e affidata al C.O.P. la gestione amministrativa della procedura di individuazione dei beneficiari e di rendicontazione delle

somme sul D. M. 738/2019, art. 9, quale contributo da destinare agli studenti per l'attivazione di tirocini curriculari;

DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA SELEZIONE

1. È indetta una procedura selettiva per l'assegnazione a studenti, regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Messina e in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 del presente avviso, di contributi, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e/o privati, della durata minima di 3 mesi, a cui corrisponderà il riconoscimento in carriera di almeno 6 CFU.
2. Nel prosieguo del presente avviso, la dicitura "tirocinio" è da intendersi sempre come "tirocinio curriculare".

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Al momento della presentazione della domanda lo/a studente/ssa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. *essere regolarmente iscritto/a, per l'a.a. 2021/2022*, a tempo pieno e con un numero di anni di iscrizione inferiore o uguale alla durata legale del CdS, ad un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico dell'Università degli Studi di Messina;
 - b. aver svolto o svolgere, nel periodo compreso tra il *01/11/2021 e il 30/06/2022*, un tirocinio curriculare obbligatorio, della durata di almeno 3 mesi, per un minimo di 6 CFU.
2. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando:
 - gli studenti iscritti che non sono in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
 - gli studenti iscritti fuori corso, ad un corso di laurea triennale o magistrale e magistrale a ciclo unico e gli studenti che hanno un percorso non regolare (iscrizione come "ripetente" in carriera);
 - gli studenti iscritti ad un corso di studio in cui sia previsto un tirocinio curriculare facoltativo o inferiore a 6 CFU;
 - gli studenti che risultino idonei nelle graduatorie di altri bandi emanati dall'Ateneo di Messina per l'assegnazione di finanziamenti per tirocinio curriculare;
 - gli studenti che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio curriculare presso le strutture dell'Ateneo di Messina;
 - gli studenti iscritti a classi di laurea direttamente abilitanti alla professione (professioni sanitarie, per il restauro e per la formazione degli insegnanti).

ART. 3

INDENNITÀ E DURATA DEL TIROCINIO

1. La misura in oggetto grava sui fondi residui di cui all'art. 9 del D. M. 738/2019, non ancora utilizzati dall'Ateneo, e prevede la corresponsione di un'indennità agli studenti pari a massimo € 300,00 mensili, erogati interamente dall'Università.
2. La durata minima del tirocinio è di almeno 3 mesi, cui corrispondono in carriera almeno sei crediti formativi universitari (6 CFU).
3. Le attività di tirocinio devono essere adeguatamente documentate, secondo quanto previsto per i tirocini curriculari dal Regolamento del CdS, per attestare il regolare svolgimento, nonché le competenze acquisite e gli obiettivi formativi raggiunti.
4. Il contributo massimo erogabile è pari a € 900,00 (novecento Euro), corrispondenti allo svolgimento di un tirocinio di durata pari o superiore a 3 mesi. In caso di tirocini di durata superiore a 3 mesi, il contributo non potrà, comunque, eccedere il massimale di € 900,00 (novecento Euro) per studente.

5. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegato 1 – Modello di Domanda), le attività di tirocinio dovranno essere documentate nella maniera di seguito indicata:

- a) le attività di tirocinio già concluse, ricadenti nel periodo compreso tra il 01/11/2021 e il 30/06/2022, devono risultare in carriera dello studente attraverso una autodichiarazione degli esami sostenuti (Allegato 2 – Autocertificazione esami), da generare sulla piattaforma ESSE3 e allegare in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza, dalla quale risulti evidenza del riconoscimento dei 6 crediti relativi allo svolgimento del tirocinio per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- b) le attività di tirocinio in corso di svolgimento, nel periodo compreso tra il 01/11/2021 e il 30/06/2022, devono essere documentate allegando in piattaforma Esse3 il progetto formativo, firmato tra le parti e autorizzato dal proprio CdS (Allegato 3 – Progetto formativo approvato);
- c) le attività di tirocinio da svolgere, nel periodo compreso tra il 01/11/2021 e il 30/06/2022, devono risultare al momento della presentazione della domanda attraverso una idonea dichiarazione d'impegno dell'Azienda/Ente/Associazione ospitante, controfirmata dal tutor accademico e dallo studente tirocinante (Allegato 4 – Dichiarazione Azienda). Al termine del tirocinio le attività intraprese dovranno risultare dalla registrazione dell'esperienza sulla piattaforma ESSE3. Solo dopo tale registrazione che attesta l'avvenuto tirocinio sarà possibile erogare il contributo al/beneficiario/a.

ART. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Per la presentazione delle domande è predisposta una procedura informatica sulla piattaforma ESSE3, alla quale i candidati accedono dalla propria area riservata, al link: <https://unime.esse3.cineca.it/>.

2. I candidati potranno accedere alla procedura online per la presentazione della domanda a partire dalle ore 8 del 1 febbraio fino alle ore 23.59 del 31 maggio 2022.

3. Saranno accettate solo le domande presentate tramite l'apposita procedura informatica su piattaforma ESSE3, che siano completate entro il termine di scadenza su indicato. Decorso tale termine non sarà più possibile accedere alla procedura on-line.

4. Ai fini della candidatura è necessario autocertificare, attraverso il modulo disponibile sulla piattaforma ESSE3 (Allegato 1 – Modello di Domanda), di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) essere uno studente in corso di studi e regolarmente iscritto, *per l'a.a. 2021-2022*, ad un corso di laurea triennale, *magistrale o a ciclo unico* dell'Università degli Studi di Messina;
- b) aver svolto, ovvero avere in corso di svolgimento, ovvero impegnarsi a svolgere un tirocinio curriculare obbligatorio, della durata di almeno 3 mesi, per un minimo di 6 CFU, nel periodo compreso tra il 01/11/2021 e il 30/06/2022.

Nello specifico:

- per un tirocinio già svolto, nel periodo tra il 01/11/2021 e il 30/06/2022, lo/a studente/ssa deve avere effettuato un tirocinio di durata non inferiore a tre mesi e ricevuto il riconoscimento di almeno 6 CFU in carriera, come risultanti dall'autocertificazione degli esami rilasciata su piattaforma ESSE3 (Allegato 2 – Autocertificazione esami);
- per un tirocinio in corso di svolgimento, nel periodo tra il 01/11/2021 e il 30/06/2022, lo/a studente/ssa deve documentare l'attività allegando in piattaforma Esse3 il progetto formativo firmato tra le parti e autorizzato dal proprio CdS (Allegato 3 – Progetto formativo approvato);

- per un tirocinio da svolgere, entro la data del 30/06/2022, lo/a studente/ssa deve essere in possesso di una dichiarazione, rilasciata da una Azienda/Ente/Associazione, controfirmata dal tutor accademico e dallo studente tirocinante, di impegno all'attivazione del tirocinio, per un periodo non inferiore a tre mesi, secondo il modello allegato (Allegato 4 – Dichiarazione Azienda);
 - a. NON essere risultato idoneo nelle graduatorie di altri bandi per l'assegnazione di finanziamenti per tirocinio curricolare da parte dell'Ateneo o di altri Enti;
 - b. NON avere svolto/svolgere un tirocinio curricolare presso le strutture dell'Ateneo di Messina;
 - c. NON essere iscritto fuori corso ad un corso di laurea triennale, *magistrale o a ciclo unico* e NON avere un percorso non regolare (iscrizione come "ripetente" in carriera);
 - d. NON essere iscritto ad un corso di studio in cui sia previsto un tirocinio curricolare facoltativo o inferiore a 150 ore, 6 CFU;
 - e. NON essere iscritti a classi di laurea direttamente abilitanti alla professione (professioni sanitarie, per il restauro e per la formazione degli insegnanti).
5. Alla domanda dovranno risultare allegati i seguenti documenti:
- a) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) documentazione comprovante il tirocinio:
 - per un tirocinio già svolto: autocertificazione degli esami rilasciata su piattaforma ESSE3 dalla quale risulti evidenza del riconoscimento in carriera del tirocinio svolto per un periodo non inferiore a tre mesi e di almeno 6 CFU per tale attività (Allegato 2 – Autocertificazione esami);
 - per un tirocinio in corso di svolgimento: copia del progetto formativo autorizzato dal Cds (Allegato 3 – Progetto formativo approvato);
 - per un tirocinio da svolgere: dichiarazione da parte di una Azienda/Ente/Associazione (Allegato 4 – Dichiarazione Azienda) di impegno all'attivazione del tirocinio per un periodo non inferiore a 3 mesi.
6. Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati le cui domande risultino incomplete o contenenti dichiarazioni o attestazioni non veritiere o non riconducibili alle finalità del presente avviso.

ART. 5

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La Commissione selezionatrice, nominata con decreto del Rettore e deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione delle relative graduatorie di merito, è composta da almeno tre componenti e da un membro supplente, scelti tra personale docente dell'Ateneo e personale tecnico – amministrativo all'interno del C.O.P..
2. La valutazione delle candidature avverrà nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati nel presente avviso.

ART. 6

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

1. L'assegnazione del contributo oggetto di selezione del presente bando avverrà sulla base di una graduatoria, elaborata tramite piattaforma informatica, verificata e validata dalla Commissione esaminatrice con l'ausilio tecnico dei Servizi Informatici di Ateneo.
2. Saranno ammessi alla selezione per l'attribuzione del contributo i candidati che, all'atto della regolare presentazione della domanda, soddisfino i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Bando.
3. La selezione dei candidati è per merito e verrà svolta secondo regole di trasparenza, imparzialità e speditezza di procedure per l'individuazione di studenti capaci e meritevoli.

4. La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:
- a) votazione media ponderata degli esami sostenuti alla data di scadenza del presente bando;
 - b) condizione economica dello studente individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'Università (Valore ISEE), di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, risultante dal sistema informatico di Ateneo. In mancanza di dichiarazione ISEE, lo/a studente/ssa verrà considerato/a in ultima fascia contributiva.
5. A parità di punteggio, sarà data priorità agli studenti che hanno acquisito il maggior numero di CFU; in caso di ulteriore parità di punteggio, sarà considerata l'età anagrafica, dando precedenza al candidato più giovane.
6. Nel caso di rinuncia di vincitori, il contributo potrà essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 7

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria formulata dalla Commissione di cui all'art. 6 sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo nell'apposita sezione Bandi e concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Avverso ogni graduatoria di merito è ammesso reclamo, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione, facendo pervenire all'indirizzo protocollo@unime.it una motivata istanza indirizzata al Magnifico Rettore, precisando nell'oggetto gli estremi del presente avviso.
3. Decorso tale termine si provvederà all'emanazione del provvedimento di approvazione degli atti, che sarà pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.unime.it/it/ateneo/bandi>, con valore di notifica per gli interessati rendendo così definitivo l'esito della selezione.

ART. 8

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo finanziario verrà assegnato ai candidati, utilmente collocati in graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse destinate per il periodo di riferimento, dopo aver accertato l'effettivo svolgimento delle attività di tirocinio autodichiarate. Agli assegnatari verrà fornita comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, della procedura per l'accettazione delle risorse.
2. Il contributo verrà corrisposto, in soluzione unica, al termine delle attività di tirocinio curriculare di almeno tre mesi, documentata tramite l'inserimento in carriera dello studente di almeno 6 CFU per attività di tirocinio.
3. Per i tirocini in corso di svolgimento o da svolgere entro il *30/06/2022*, è fatto onere ai beneficiari del contributo di comunicare il completamento dell'attività e produrre, attraverso la piattaforma ESSE3, l'autocertificazione degli esami dalla quale risulti evidenza del riconoscimento in carriera dei crediti per il tirocinio svolto.
4. Il contributo, assoggettato al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente, sarà erogato tramite accredito con Codice IBAN, intestato o cointestato al beneficiario.

ART. 9

FONDI NON ASSEGNATI

1. Eventuali fondi non assegnati attraverso il presente avviso verranno resi disponibili per l'erogazione di contributi in favore di studenti che svolgeranno tirocini curricolari, per una durata minima di 3 mesi, cui corrispondono almeno 6 CFU, nel periodo compreso dal *01/07/2022 al 30/09/2022*. Le modalità per l'attribuzione di tali risorse, fino ad esaurimento delle risorse stanziare dal D. M. 738/2019 art. 9, saranno definite in un successivo avviso di selezione.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali connesso alla presente procedura/avviso concorsuale è effettuato dall'Ateneo ai sensi del Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 e s. m. L'informativa è allegata al presente avviso e comunque disponibile nella sezione privacy dell'Ateneo, <http://www.unime.it/privacy>.

ART. 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui al presente bando è la dott.ssa C. M. Rizzo, Responsabile dell'Unità di Coordinamento Tecnico del Centro Orientamento e Placement d'Ateneo, e-mail melania.rizzo@unime.it, tel. 090-6768626.
2. Per informazioni gli interessati potranno altresì scrivere all'indirizzo e-mail: jobplacement@unime.it.

ART. 12

NORME FINALI

L'Università si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dai Decreti ministeriali di attribuzione delle risorse (art. 9 D. M. 738/2919, D. M. 552/2016 art. 2 c. 2, D. M. 1044/2013) e dalla normativa vigente in materia.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo di Messina, nell'apposita sezione Bandi e concorsi, all'indirizzo: <http://www.unime.it/it/ateneo/bandi>.

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea

R.p.A.: Dott.ssa Carmela Rizzo